



PROVINCIA DI PIACENZA

N. 176 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 26/09/2014

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI VIGOLZONE, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 43 DEL 24.9.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 09:45 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
DOSI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
GHILARDELLI MANUEL	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE IORIO GUIDA.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. MASSIMO TRESPIDI in qualità di PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata, con 7 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi per alzata di mano, per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Proposta n. SRURBANI 2014/2262

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI VIGOLZONE, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 43 DEL 24.9.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- il Comune di Vigolzone ha avviato il processo di adeguamento della propria strumentazione urbanistica alla L.R. n. 20/2000 approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC) con atto del Consiglio comunale n. 23 del 24.4.2012;
- con nota n. 6476 del 19.11.2013 (registrata il 20.11.2013 al prot. prov.le n. 72435) il Comune di Vigolzone ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, con atto di Consiglio comunale n. 43 del 24.9.2013, del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con alcuni contenuti di pianificazione operativa;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Vigolzone alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 78644 del 20.12.2013;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alle note comunali n. 3468 del 27.6.2014, n. 3752 del 8.7.2014 e n. 4368 del 4.8.2014 (ricevute rispettivamente ai prot. prov.li n. 43294 del 30.6.2014, n. 47247 del 18.7.2014 e n. 50268 del 4.8.2014), mentre i pareri richiesti sono pervenuti direttamente dalle Autorità ambientali;
- con nota n. 4516 del 12.8.2014 (pervenuta il 21.8.2014 al prot. prov.le n. 52907) il Comune trasmetteva infine due osservazioni da privati pervenute oltre i termini prescritti;

Tenuto conto che:

- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i POC;
- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente, all'interno dell'articolato normativo, specifica ulteriormente il ruolo del RUE;
- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del RUE con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

Dato atto relativamente alla valutazione di sostenibilità che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi

sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;

- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.lgs. n. 128/2010, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei Piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera b) della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani Operativi Comunali – e quindi dei contenuti di pianificazione operativa eventualmente presenti nel RUE – nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- nel caso di specie, il RUE assume la natura di un vero e proprio strumento di pianificazione e pertanto deve essere sottoposto a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili, secondo le fasi procedurali disciplinate dal citato art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- gli atti comunali con i quali il Regolamento con contenuti di pianificazione operativa viene approvato dovranno dar conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello stesso e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Tenuto conto, per quanto riguarda i contenuti del RUE del Comune di Vigolzone inerenti la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa, delle seguenti disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche:

- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;

Tenuto inoltre conto che:

- con specifico riferimento al settore del commercio, la Regione Emilia-Romagna ha adeguato il proprio quadro normativo alle predette disposizioni statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche con la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014, che, al Capo II del Titolo V ha introdotto modifiche alla L.R. n. 14/1999 in materia di disciplina del commercio in sede fissa e che, all'art. 63, ha disposto la disapplicazione delle disposizioni della pianificazione provinciale che definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della L.R. n. 14/1999;
- con la recente deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Preso atto altresì dei seguenti pareri acquisiti in virtù della richiesta formulata dal Comune di Vigolzone alle Autorità competenti in materia ambientale:

- parere (in atti) della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna rilasciato con nota n. 15122 del 16.12.2013, pervenuta al prot. prov.le n. 77510 del 16.12.2013;
- parere (in atti) dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia-Romagna rilasciato con nota n. 10156 del 31.12.2013, pervenuta al prot. prov.le n. 468 del 8.1.2014;
- parere (in atti) del Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza rilasciato con nota n. 613 del 7.1.2014, pervenuta al prot. prov.le n. 664 del 9.1.2014;
- parere (in atti) dell'Autorità dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti rilasciato con nota n. 634 del 18.2.2014, pervenuta al prot. prov.le n. 10365 del 18.2.2014;
- parere (in atti) del Consorzio di Bonifica di Piacenza rilasciato con nota n. 5658 del 24.6.2014, pervenuta al prot. prov.le n. 41713 del 24.6.2014;
- parere (in atti) della Regione Emilia-Romagna, Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, con nota n. 243441 del 24.6.2014, pervenuta al prot. prov.le n. 42359 del 25.6.2014;

Preso atto infine che:

- dell'avvenuto deposito del RUE è stata data notizia mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 340 del 20.11.2013 (parte seconda);
- in data 4.11.2013 il Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico del Comune di Vigolzone ha certificato che è stata data comunicazione alle Autorità Militari dell'adozione, con atto comunale, del suddetto RUE e che il Regolamento adottato riguarda aree in cui non sussiste il vincolo di trasferimento e di consolidamento degli abitati;

Acquisite le copie delle osservazioni presentate nella fase di deposito e pubblicazione del Piano, nonché quelle pervenute oltre i termini prescritti;

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del POC scade il giorno 3.10.2014, tenuto conto che le ultime integrazioni richieste sono pervenute alla Provincia in data 4.8.2014;

Considerato che:

- l'istruttoria svolta dal Servizio Urbanistica e Attività Estrattive ha riguardato solo i contenuti operativi degli elaborati di RUE elencati nell'allegato 1 (denominato "Allegato 1 - Vigolzone, elaborati di RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a compimento della fase istruttoria è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve al RUE in questione come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - Vigolzone, riserve sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo al RUE del Comune di Vigolzone, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 - Vigolzone, parere motivato sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole sui contenuti operativi del RUE;

Dato atto che:

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7, della L.R. n. 20/2000 il Consiglio comunale di Vigolzone decide in merito alle osservazioni presentate e adegua i contenuti di pianificazione operativa del RUE alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate, tenendo comunque conto delle prescrizioni espresse nel parere motivato inerente la valutazione ambientale del Regolamento;
- concluso l'iter di approvazione del POC, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 2 dell'art. 33 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia del RUE approvato alla Provincia e alla Regione, nonché

rendere accessibile il Regolamento approvato attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, comma 1, e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata, da ultimo, dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governare e riqualificazione solidale del territorio";
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14, recante "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;
- la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D.Lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. n. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- la circolare regionale "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1);

- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo) approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dal Dirigente ad interim del Servizio Urbanistica e Attività Estrattive in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Vigolzone per le successive determinazioni di competenza;

*

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 33, comma 4bis e dell'art. 34, comma 6 della L.R. n. 20/2000, le riserve al RUE del Comune di Vigolzone, adottato con atto del Consiglio comunale n. 43 del 24.9.2013, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 - Vigolzone, riserve sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera b) della L.R. n. 20/2000 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio Urbanistica e Attività Estrattive, parere motivato VAS positivo sui contenuti operativi del RUE del Comune di Vigolzone, con le prescrizioni riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 - Vigolzone, parere motivato sul RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole ai contenuti operativi del RUE;
4. di dare atto che la decisione di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento ai soli contenuti operativi degli elaborati di Regolamento elencati nell'Allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 - Vigolzone, elaborati di RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
6. di dare atto che, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e fatto salvo quanto indicato al precedente punto 5., il Consiglio comunale di Vigolzone decide in merito alle osservazioni presentate e adegua i contenuti di pianificazione operativa del RUE alle riserve formulate con il presente provvedimento, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate, tenendo comunque conto delle prescrizioni espresse nel parere motivato inerente la valutazione ambientale del Regolamento;
7. di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006, l'atto comunale con il quale il RUE, in quanto avente contenuti di pianificazione operativa, verrà approvato, dovrà dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, di come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello strumento urbanistico nonché delle misure adottate in merito al monitoraggio;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Vigolzone dando atto che, a seguito dell'approvazione del RUE, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio del RUE approvato alla Provincia e alla Regione, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 e del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, richiedendo alla Regione la pubblicazione nel BURERT dell'avviso di avvenuta approvazione della Variante;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio e l'accessibilità del RUE approvato attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione, ai sensi dell'art.

39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

II PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

MASSIMO TRESPIDI

II SEGRETARIO GENERALE

IORIO GUIDA



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Urbanistica e attività estrattive

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2262/2014 del Servizio Urbanistica e attività estrattive ad oggetto: **REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI VIGOLZONE, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 43 DEL 24.9.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.** , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 24/09/2014

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**

Allegato 1 – Vigolzone, elaborati di RUE

VIGOLZONE, ELABORATI COSTITUENTI IL RUE	
DENOMINAZIONE	SCALA
Relazione Illustrativa	/
Norme	/
Tav-1.a – Vincoli e Tutele Ambientali Legenda	1:5.000
Tav-1.b – Vincoli e Tutele Ambientali	1:5.000
Tav-1.c – Vincoli e Tutele Ambientali	1:5.000
Tav-1.d – Vincoli e Tutele Ambientali	1:5.000
Tav-1.e – Vincoli e Tutele Ambientali	1:5.000
Tav-2.a – Vincoli e Tutele Storiche e Panoramiche Legenda	1:5.000
Tav-2.b – Vincoli e Tutele Storiche e Panoramiche	1:5.000
Tav-2.c – Vincoli e Tutele Storiche e Panoramiche	1:5.000
Tav-2.d – Vincoli e Tutele Storiche e Panoramiche	1:5.000
Tav-2.e – Vincoli e Tutele Storiche e Panoramiche	1:5.000
Tav-3.a – Zonizzazione Territorio Consolidato Legenda	1:2.000
Tav-3.b – Zonizzazione Territorio Consolidato Grazzano Visconti	1:2.000
Tav-3.c – Zonizzazione Territorio Consolidato Capoluogo Nord - Cabina	1:2.000
Tav-3.d – Zonizzazione Territorio Consolidato Capoluogo Sud – Borgo di Sotto	1:2.000
Tav-3.e – Zonizzazione Territorio Consolidato Villò	1:2.000
Tav-3.f – Zonizzazione Territorio Consolidato Albarola	1:2.000
Tav-3.g – Zonizzazione Territorio Consolidato Carmiano	1:2.000
Tav-3.h – Zonizzazione Territorio Consolidato Veano – la Costa - Bicchignano	1:2.000
Tav-3.i – Zonizzazione Territorio Consolidato Chiulano – Justiano - Bagnolo	1:2.000
Tav-4 c- Disciplina Zone A	1:2.000
VALSAT	/
VALSAT Sintesi non Tecnica	/

Premesso che

- la verifica istruttoria ha interessato la disciplina del territorio urbano ed extraurbano rappresentata nelle Tavole 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d., 2.e, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.g, 3.h, 3.i, 4 e regolata dal Titolo IV delle Norme del RUE, nonché gli elaborati "Relazione" e "VALSAT",
- per quanto concerne le competenze di ciascun livello in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale dopo la riforma urbanistica regionale del 2000, si richiama quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della LR 20/2000, come modificato dalla LR 6/2009, secondo cui le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC, si formulano le seguenti riserve:

VERIFICA DI CONFORMITA' DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO AI CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURALE COMUNALE

GENERALE

1. Nel corso dell'istruttoria tecnica relativa alla verifica di coerenza tra i contenuti del RUE e quelli del PSC (svolta considerando gli elaborati cartacei del PSC approvato), sono state riscontrate alcune difformità degli elaborati di PSC rispetto al PTCP ed alla LR 20/2000, come evidenziato nell'ambito delle specifiche riserve riportate nel seguito. Si pone all'attenzione del Comune, quindi, la necessità di provvedere alla revisione degli elaborati del Piano Strutturale Comunale approvato, adeguandolo alle disposizioni contenute negli strumenti sovraordinati e nella normativa vigente, in considerazione anche del fatto che il PSC di Vigolzone ha recepito i contenuti del PTCP previgente, non quelli del PTCP 2007 (coerentemente con quanto disposto dall'art. 117, comma 1 delle Norme del PTCP vigente).

In ogni caso, in attesa del citato adeguamento, risulta necessario integrare le Norme del RUE inserendo la seguente specifica disposizione: "In attesa dell'adeguamento del PSC al PTCP 2007 vigente, resta fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni contenute nelle Norme del PTCP 2007 vigente".

2. In generale, occorre completare la disciplina proposta all'interno delle Norme del RUE, operando le necessarie integrazioni ed approfondimenti disposti dalle Norme Tecniche di Attuazione del PSC (utilizzando la stessa terminologia e le stesse denominazioni), da quelle del PTCP, dalla LR 20/2000 e dalle varie normative di settore. Ad esempio, l'art. 121 "Zone di rispetto cimiteriale" del RUE deve rinviare alla disciplina vigente di settore (T.U.LL.SS. ossia il R.D. 1265/1934, DPR 285/1990, L. 166/2002, LR 19/2004, Circolare regionale Prot. AMP/DPA/1493 del 21.01.2005).
3. Inoltre, occorre perfezionare l'articolato normativo di RUE distinguendo in modo chiaro le norme contraddistinte da valore regolamentare da quelle con valore pianificatorio.

DIMENSIONAMENTO DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE

4. Occorre che il dimensionamento delle previsioni insediative del RUE risulti coerente con quanto definito nella Relazione illustrativa del PSC (capitolo "La cartografia"), garantendo che l'attuazione degli interventi previsti dal RUE medesimo negli ambiti consolidati e nel territorio rurale, non generi incrementi di popolazione che si discostino in modo rilevante dagli obiettivi fissati dal PSC.

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI

5. Al fine di una maggiore chiarezza e comprensibilità degli elaborati di RUE, della completezza della disciplina particolareggiata dei tessuti storici e degli edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale, e della conformità con il PSC, si evidenzia quanto segue:
 - risulta necessario individuare distintamente, sulle Tavole "Zonizzazione Territorio Consolidato" (3.b/c/d/e/f/g/h/i) di RUE, i "Centri storici" e i "Fabbricati isolati di valore storico", così come

effettuato nel PSC (Tavole 3a/b); si articoli di conseguenza la voce di legenda "Perimetro degli insediamenti ed edifici di Valore Storico (artt. 75-80)" nelle due specifiche voci;

- risulta necessario modificare la denominazione della Tav-4 - "Disciplina Zone A", in quanto la definizione "Zona A" per le zone storiche, non è più utilizzata nell'attuale normativa urbanistica regionale; le sigle A seguite da numerazione, individuate sulla sopracitata tavola e sulle Tavole 3.a/b/c/d/e/f/g/h/i di RUE, possono essere mantenute, inserendo comunque nella voce di legenda "Perimetro degli insediamenti ed edifici di Valore Storico (artt. 75-80)" delle Tavole 3 di RUE il riferimento agli specifici elaborati di analisi contenuti del QC del PSC (Allegato A10 e Tavole A9a/b) ed integrando la legenda della Tav-4 con una specifica voce al fine di identificare il perimetro presente sulla cartografia, sempre inserendo il riferimento agli elaborati di QC sopracitati; inserire infine nelle voci di legenda i riferimenti alle Norme di RUE;
- sulla Tav-4 "Disciplina Zone A" di RUE, non risultano evidenziate (con apposita simbologia), le unità minime d'intervento che comprendono più unità edilizie in ragione della loro complessità tipologica; si valuti la possibilità di definire le unità minime d'intervento, anche in base all'esigenza di interventi unitari relativi a più edifici, integrando la legenda della Tav-4" con una specifica voce; si integri di conseguenza la disciplina normativa;
- in merito alla disciplina particolareggiata contenuta nella Tav-4 - Disciplina Zone A, si evidenzia che l'attribuzione della categoria di intervento deve essere effettuata per tutti gli edifici presenti, individuati sulle Tavole A9a/b di QC e analizzati nell'Allegato A10 Analisi delle Zone ed Edifici Storici. Schede di QC, sulla base del valore morfologico e delle caratteristiche degli edifici e nel rispetto della disciplina normativa di PSC (art. 27 comma 2). Si rileva, ad esempio, anche alla luce delle definizioni degli interventi edilizi di cui alla recente L.R.15/2013, che le categorie d'intervento attribuite (come la ristrutturazione edilizia) ad alcuni edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale (vd. ad esempio la categoria di intervento attribuita ad un edificio ubicato a Follo C.se della Chiesa - A13, individuato nella scheda 22 al n.2 con valore monumentale o ad un edificio ubicato a Balzarelli - A14, individuato nella scheda 23 al n. 1 di preminente valore ambientale), non risultano conformi a quanto prevede il PSC all'art.27, che dispone per tali beni il restauro scientifico e restauro e risanamento conservativo. Inoltre, il RUE deve definire le forme di tutela per le aree pertinentziali, rispetto alle quali invece in alcuni casi non è stata attribuita alcuna disciplina;

Centri storici

- sulla Tav-3.d non è riportata la sigla "A1" per tutti gli ambiti di centro storico del capoluogo;
- il "Perimetro degli insediamenti ed edifici di Valore Storico" (A3) in loc. Albarola, indicata sulla Tav-3.f - Zonizzazione Territorio Consolidato Albarola di RUE, non corrisponde all'individuazione del "centro storico" presente sulle Tavole 1a/b - Territorio Comunale Progetto di PSC, ma risulta aderente all'individuazione del centro storico indicata sulle Tavole 3a/b - Vincoli e tutele Storiche e panoramiche di PSC e, anche se con una lieve difformità nella zona a sud-ovest, sulla Tav. A9a - Analisi delle Zone ed Edifici Storici Numerazione A1-A7 di QC, che riporta il medesimo perimetro rappresentato nella Disciplina Zone A (Tav-4) di RUE; si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità;
- il "Perimetro degli insediamenti ed edifici di Valore Storico" in loc. Follo (A13), Chiulano (A10) e Bagnolo (A16) individuato rispettivamente sulle Tavole 3.c e 3.i di RUE, non trova corrispondenza nelle Tavole 1a/b di PSC che in tali località caratterizzano il territorio edificato, come territorio urbanizzato senza le caratteristiche di tessuto storico, anche se sulle TAV. 3a/b di PSC, il medesimo territorio edificato, viene individuato come centro storico; si provveda pertanto a verificare ed eliminare tali difformità; si evidenzia comunque che in loc. Chiulano (A10) e in loc. Bagnolo (A16) l'individuazione del suddetto perimetro sulla Tav-3.i non risulta conforme a quella individuata sulla Tav. A9b di QC, alla quale corrisponde invece quella rappresentata nella Disciplina Zone A (Tav-4) di RUE;
- in loc. Grazzano Visconti l'individuazione del "Perimetro degli insediamenti ed edifici di Valore Storico" (A2) sulla Tav-3.b di RUE non risulta conforme a quella individuata sulla Tav. A9a di QC di PSC, alla quale corrisponde invece quella rappresentata nella Disciplina Zone A (Tav-4) di RUE;
- la disciplina relativa alle "Zone a verde privato (Art.119)" individuata relativamente ad alcune parti dei "centri storici" di Grazzano Visconti, del Capoluogo, di Villò, di Bagnolo e di Albarola (vd. Tavole 3.b/d/e/f/i di RUE), considerata la presenza di vincoli monumentali e paesaggistici e le caratteristiche di interesse storico-architettonico degli insediamenti presenti, risulta in contrasto con le disposizioni di cui all'art.27 "Centri storici e insediamenti storici isolati" comma 2 del PSC, finalizzate alla tutela e valorizzazione; in ogni caso, compete alla disciplina particolareggiata la definizione degli interventi possibili all'interno dei perimetri dei centri

storici o insediamenti storici isolati, nel rispetto delle disposizioni vigenti, di PSC e di PTCP;

Beni culturali immobili sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs.42/2004

Parte Seconda

- risulta necessario verificare l'individuazione dei Beni architettonici soggetti a dichiarazione di tutela (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma 1), presente con simbologia grafica puntuale sulle Tavole 2 e 3 di RUE, sulla base dei decreti di vincolo (in parte contenuti nel QC di PSC), e definire il perimetro delle aree oggetto di vincolo (edifici e relative aree di pertinenza), modificando pertanto anche la voce di legenda; tale perimetrazione dovrà essere riportata sulla Tav-4, ove in seguito alle verifiche effettuate si dovranno eventualmente rivalutare le classi di intervento attribuite relativamente agli edifici e disciplinare correttamente le aree di pertinenza; si evidenzia inoltre che nell'elenco presente nella voce di legenda "Beni culturali Immobili ..." (Tav-2.a e Tav-3.a) non è presente il "Collegio Alberoni di Veano" individuato con il numero 18 sulla Tav.3a/b di PSC, mentre i "Resti del Castello di Bicchignano" identificati con il numero 4 non sono stati individuati in cartografia e la "Rocca di Borgallo" identificata con il numero 9 non è individuata in cartografia in quanto esterna ai territori urbanizzati;
- risulta necessario verificare l'individuazione dei Beni architettonici di proprietà pubblica con più di settant'anni sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs.42/2004 fino all'effettuazione della verifica dell'interesse culturale (art.12), presente con simbologia grafica puntuale sulle Tavole 2 e 3 di RUE, e definire il perimetro delle aree oggetto di tutela (edifici e relative aree di pertinenza), modificando pertanto anche la voce di legenda; tale perimetrazione dovrà essere riportata sulla Tav-4, ove in seguito alle verifiche effettuate si dovranno eventualmente rivalutare le classi di intervento attribuite relativamente agli edifici e disciplinare correttamente le aree di pertinenza;
- considerato che alcuni beni (Cimitero di Carmiano, di Chiulano, di Vigolzone e di Grazzano Visconti) individuati sulle Tavole 3a/b di PSC come "Beni pubblici con oltre 50 anni tutelati ope legis" e alcuni dei quali definiti sulle Tavole 1a/b di PSC come "Insediamenti storici isolati", non sono individuati sulle Tavole 3 e 4 di RUE, risulta necessario integrare gli elaborati di RUE con estratti cartografici relativi ai beni citati, e predisporre, sulla base di specifiche analisi da effettuarsi, la disciplina particolareggiata (riferita non solo agli edifici ma anche alle relative pertinenze);

Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale

- considerato che le Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, non appartenenti a centri storici, sono individuati sulle Tavole 2 alla scala 1:5.000 e non sulle Tavole 3 e 4 di RUE, come disposto anche dall'art.28 "Elementi d'interesse storico – testimoniale" di PSC, risulta necessario integrare gli elaborati di RUE con estratti cartografici contenenti la perimetrazione relativa ai beni citati, in riferimento alla loro individuazione puntuale, e predisporre, sulla base di specifiche analisi da effettuarsi, la disciplina particolareggiata (riferita non solo agli edifici ma anche alle relative pertinenze).
6. Relativamente alla disciplina dei tessuti storici e degli edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale, contenuta nell'elaborato NORME di RUE, si evidenzia quanto segue:
- al fine di una più corretta e chiara lettura del RUE, in coerenza al PSC e alla cartografia dello stesso RUE, risulta necessario modificare la disciplina normativa, inserendo le stesse definizioni utilizzate sulle tavole nonché lo specifico riferimento alle medesime, tenendo conto delle modifiche conseguenti alle presenti riserve provinciali;
 - risulta necessario modificare le norme di cui al Capo III Parametri ed indici urbanistico – edilizi. Tipi di intervento, e di cui all'art. 78, riferite alle categorie di intervento, al fine di renderle conformi alla L.R.15/2013; si evidenzia ad esempio che gli interventi di ripristino tipologico rientrano tra i casi di ristrutturazione edilizia per effetto dell'art.30, comma 1, lettera a), del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n.98. (Vd. parere della RER prot. 209512 del 15/05/2014);
 - l'art.75 "Centri storici e insediamenti isolati di valore storico", deve essere integrato in considerazione delle disposizioni del PTCP (art. 24) così come previsto anche dal comma 4 dell'art.27 di PSC. In ogni caso si raccomanda di non riprodurre gli apparati normativi vigenti, ma di richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti, ed in riferimento alle stesse, si elabori ove previsto una specifica disciplina di livello comunale;
 - considerato che la disciplina particolareggiata relativa ai centri storici e alle zone storico-testimoniali, come disposto dal comma 5 dell'art.25 del PTCP, deve riguardare anche gli usi e non solo le trasformazioni ammissibili e che negli elaborati di RUE non risulta

individuata la destinazione d'uso ammessa, si riformulino le disposizioni di cui all'art.77 "Destinazioni d'uso ammesse", richiamando gli specifici elaborati di PSC dove sono riportate le destinazioni d'uso attuali e le caratteristiche architettonico-decorative e morfologico strutturali del patrimonio edilizio esistente;

- risulta necessario integrare le Norme di RUE con uno specifico articolo al fine di disciplinare gli immobili o aree sottoposti a vincolo, sia espresso sia ope legis, facendo salve le competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di cui al D.Lgs.42/2004;
- risulta necessario riformulare il testo di cui all'art.81 "Elementi d'interesse testimoniale", per quanto riguarda le strutture d'interesse storico-testimoniale, in riferimento alle disposizioni di cui all'art.25 del PTCP e sulla base delle integrazioni da effettuarsi agli elaborati cartografici di RUE, come precedentemente richiesto con specifica riserva.

AMBITI URBANI CONSOLIDATI

7. Occorre chiarire se il "Perimetro territorio consolidato" individuato sulle tavole 3 coincide con quello del territorio urbanizzato. In tal caso risulta necessario che la definizione dello stesso sia conforme a quella stabilita dall'art. A-5 della LR 20/2000. A tale proposito, si rammenta che i "Nuclei agricolo residenziali (nuclei abitati)" di cui all'art. 84, punto 1), ultimo punto elenco e art. 89, possono appartenere agli ambiti urbani consolidati solamente se ne possiedono le caratteristiche e solo qualora risultino interni al territorio urbanizzato come definito dal citato art. A-5 della LR20.

Inoltre, tenendo conto di quanto sopra rilevato, si evidenziano inoltre alcune difformità tra il "Perimetro "Territorio consolidato" graficizzato sulle tavole 3 di RUE ed il "Perimetro del territorio urbanizzato" incluso nelle tavole 3 del PSC (ad esempio nelle zone ad ovest e a sud di Case Brioschi, nelle zone sud, sud-ovest e sud-est della loc. Celaschi, in loc. Il Palazzo, nella zona ovest di Villò, nella zona nord di loc. Colombarola, ...). Rispetto a quanto effettuato nel PSC, sulle citate tavole di RUE risultano anche mancanti i suddetti perimetri per i centri di: I Sartori, Luzzano di Sopra, I Balzarelli, Mansano di Sopra e di Sotto, il Poggio di Carmiano, Cà dei Gatti, Castelvechio, Montiglio, La Valle, La Cà, Coppiano di Sopra e di Sotto, la Chiesuola, che risultano invece perimetrati dal PSC.

8. Si evidenzia che la "Zona di Recupero Urbano" individuata nel capoluogo e disciplinata dall'art. 84 delle Norme del RUE, essendo attuabile tramite un Piano di recupero deve diventare oggetto del POC ed essere disciplinata dalle Norme dello stesso ed assoggettata a specifica valutazione ambientale. A tale proposito, si evidenzia che gli elaborati di POC adottati non comprendono alcun riferimento alla citata tematica.

9. L'art. 87, comma 1, ha stabilito che la dotazione di parcheggi privati all'interno delle "Zone residenziali di completamento in P.U.E. - B4" deve fare riferimento alle quantità di cui all'art. 127 delle Norme del RUE. Si valuti l'opportunità di rinviare alla specifica dotazione di parcheggi definita nell'ambito dei PUE approvati.

10. Con riferimento agli ambiti urbani consolidati, si segnalano le seguenti incongruenze tra la cartografia di PSC e quella di RUE:

- nella zona ovest di Case Brioschi un'ampia zona B4 di completamento in PUE risulta inclusa tra gli ambiti specializzati per attività produttive - Attività produttive esistenti del PSC;
- nella zona ovest di loc. Crocetta (a nord dell'ambito R3), il RUE individua una zona B3 di saturazione che il PSC include tra gli ambiti agricoli periurbani;
- nella zona ovest del capoluogo, nei pressi di Molino Castelli, una zona B1 satura del RUE risulta parzialmente inclusa negli ambiti agricoli periurbani del PSC;
- in loc. Celaschi, zona sud, la zona B3 di saturazione risulta più estesa rispetto a quanto individuato dalla tavola di progetto del PSC;
- nella zona ovest di Villò una zona B3 di saturazione risulta inclusa tra gli ambiti agricoli periurbani.

Per tali incongruenze è necessario motivare l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art.28 della LR 20/2000 ovvero riportare a coerenza gli elaborati del RUE con quanto previsto da quelli del PSC approvato.

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

11. Sono state rilevate alcune incongruenze tra gli elaborati di PSC e quelli di RUE relativi agli

ambiti specializzati per attività produttive:

- la zona D4 per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli individuata sulla tavola 3.g del RUE e ubicata a Carmiano, risulta inclusa tra gli ambiti urbani consolidati nella tavola 1.b del PSC; invece dovrebbe essere inclusa tra gli ambiti specializzati per attività produttive – attività produttive esistenti individuati dal PSC medesimo, in coerenza con quanto disposto dall'art. 90, comma 1), lett. a) delle Norme di RUE e dall'art. 34 delle NTA di PSC;
- analogamente, alcuni edifici presenti ad Albarola, nella zona est di Villò, nel capoluogo ed una porzione di territorio posta a nord della loc. Colombarola, compresi nel RUE tra le zone D1 di completamento, sono inclusi negli ambiti urbani consolidati graficizzati dal PSC;
- la zona D4 per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli posta in loc. Il Palazzo risulta più estesa della perimetrazione indicata dalla tavola 1.a del PSC;
- la zona produttiva D1 posta in loc. Celaschi risulta più estesa sulla tavola 3.d del RUE rispetto a quanto riportato sulla tavola 1.a del PSC;
- una porzione dell'ambito specializzato per attività produttive individuato dal PSC in loc. Follo, è compreso nel RUE tra le "zone B5 – insediamenti agricoli esistenti all'interno del territorio urbanizzato", per le quali le norme sembrano auspicare il recupero con funzione residenziale. Risulta necessario subordinare l'attuazione degli interventi previsti alla realizzazione delle necessarie misure al fine di evitare problematiche di tipo igienico-sanitario agli eventuali nuovi abitanti insediabili in queste ultime zone.

TERRITORIO RURALE

12. Come effettuato nel PSC, si ritiene opportuno provvedere alla graficizzazione degli ambiti definiti per il territorio rurale, al fine di facilitare la lettura della cartografia e l'applicazione delle Norme del RUE, con particolare riferimento alle previsioni incluse nei suddetti ambiti. Inoltre, per i vari ambiti appartenenti al territorio rurale individuati nel RUE, è necessario utilizzare la stessa denominazione presente negli elaborati di PSC.
13. Occorre eliminare i riferimenti al Piano di Sviluppo Aziendale (art. 96, comma 9; art. 99, comma 3; art. 100, comma 2; art. 102; ...) e predisporre una nuova stesura dell'art. 102, in quanto il PSA è stato abrogato dall'art. 52 della LR 20/2000. La nuova stesura della norma comunale dovrà risultare coerente con quanto disposto all'art. A-19, comma 3, lett. b. della citata legge regionale.
14. In generale, si evidenzia la necessità che le Norme di RUE vengano integrate con la disciplina degli interventi edilizi per funzioni connesse e per funzioni non connesse alle attività agricole di cui alle Norme del vigente PTCP, con particolare riferimento ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 61 ed ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 62, in coerenza con quanto disposto all'art. 38 delle NTA del PSC.
15. L'individuazione del patrimonio edilizio rurale effettuato sulle tavole 1 e 2 del RUE risulta difforme rispetto al censimento del patrimonio edilizio presente in territorio rurale effettuato nell'ambito delle tavole A5a1 e A5a2 del QC del PSC (ad esempio per l'insediamento La Romanina, Crocetta, Molino e Case Italia, ecc.).

DOTAZIONI TERRITORIALI

16. Sulla tavola 2.d del RUE è stata individuata un'area per "Servizi urbano-territoriali", ad est del centro di Villò, che non risulta graficizzata sulla corrispondente tavola 1.d del RUE stesso.
17. L'articolazione delle dotazioni territoriali operata dal RUE non trova riscontro in quella effettuata e disciplinata nelle Norme di PSC.
18. Considerato che l'art. 115 "Zone per servizi urbano-territoriali" contiene la disciplina relativa agli "impianti tecnici, tecnologici, distributivi e di trasporto (elettricità, telefoni, nettezza urbana, trasporti pubblici, impianti di depurazione, ecc.)" ed alle "attrezzature urbane – cimiteri", si suggerisce di accorpate la specifica disciplina di tali tematismi presente nel citato art. 115 e negli artt. 121, 122 e 123.
19. Come evidenziato nelle specifiche riserve relative al territorio rurale, si evidenzia che sulle tavole di RUE sono state individuate alcune "Zone per attrezzature urbane" che interferiscono

con la delimitazione degli ambiti agricoli periurbani.

DOTAZIONI ECOLOGICO-AMBIENTALI

20. Considerato che il PSC sviluppa il tema della rete ecologica in quanto dotazione ecologico-ambientale con un unico comma (il primo) dell'art. 15 delle NTA, si evidenzia che il RUE deve sviluppare una specifica disciplina considerando i contenuti delle "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale" approvate dal Consiglio Provinciale con atto n. 10/2013.

ASPETTI CONDIZIONANTI

21. In merito agli ambiti soggetti a tutele e vincoli, rappresentati sulle tavole 2 e 3, si evidenzia che il RUE, a pena di illegittimità dello strumento, deve integrare tali elaborati costitutivi predisponendo la "Tavola dei vincoli", corredata dalla "Scheda dei vincoli", ai sensi del comma 3 bis e 3 sexies dell'art. 19 della LR 20/2000, modificato dall'art. 51 della LR 15/2013, e inserendo nella ValSAT un apposito capitolo denominato "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni" (ai sensi del comma 3 quinquies), nel quale dare atto analiticamente che le previsioni sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sugli ambiti territoriali interessati dal piano medesimo.

A tal fine, può costituire un riferimento la "Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, che trovano uniforme e diretta applicazione nel territorio delle regione Emilia Romagna" contenuta nella Parte Terza dell'Allegato all'Atto di coordinamento tecnico approvato con atto G.R. n. 994/2014.

Occorre inoltre provvedere alla modifica della denominazione delle tavole 1 "Vincoli e tutele ambientali" e 2 "Vincoli e tutele storiche e panoramiche" di RUE, coordinando le citate denominazioni con i rispettivi contenuti ed evitando la duplicazione degli stessi.

Ad esempio, le tavole 1 "Vincoli e tutele ambientali" di RUE includono tematismi che non appaiono pertinenti: le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, gli insediamenti storici e gli elementi di interesse storico-testimoniale, i soli ambiti agricoli periurbani (invece di tutti gli ambiti individuati per il territorio rurale), i progetti di tutela, recupero e valorizzazione perimetrati dal PTCP.

Analogamente, sulle tavole 2 "Vincoli e tutele storiche e panoramiche" di RUE, non appare pertinente l'individuazione dei seguenti contenuti: i soli ambiti agricoli periurbani (invece di tutti gli ambiti individuati per il territorio rurale), perimetro del SIC-ZPS, elettrodotti, viabilità, cimiteri, pozzi e sorgenti, depuratore e relative fasce di rispetto, alveo inciso dei principali corsi d'acqua, vincoli paesaggistici.

Sulla base delle suddette considerazioni si provveda a definire la "Tavola dei vincoli" in conformità al PSC, ed individuando eventualmente vincoli/tutele intervenuti successivamente all'approvazione di PSC; si tenga inoltre conto comunque delle modifiche da effettuarsi relativamente alle tematiche contenute nelle Tavole 3 e 4 di RUE in riferimento alle specifiche riserve.

Anche la disciplina normativa relativa ai contenuti della tavola dei vincoli, dovrà essere riformulata sulla base delle modifiche cartografiche; in sede di riformulazione, non dovranno essere riprodotti gli apparati normativi vigenti, in particolare il PTCP, ma richiamare le disposizioni senza riportarne i contenuti, ed in riferimento alle stesse, qualora previsto, elaborare una disciplina di livello comunale che consideri le specificità locali. Risulta infine necessario integrare le Norme di RUE con uno specifico articolo in merito alla Tavola e Scheda dei vincoli.

22. Le tavole 1a-1e "Vincoli e tutele ambientali" devono essere integrate riportando l'assetto vegetazionale (aree boschive ed elementi vegetazionali lineari) le cui individuazioni sono riportate in tav. A2 del PTCP e in tav. 4 del Quadro conoscitivo del PSC.

23. Risulta necessario integrare il testo dell'art. 121 "Zone di rispetto cimiteriale" con i riferimenti alla normativa di settore: il R.D. n. 1265/1934 (T.U.LL.SS.), il DPR 285/1990, la L. 166/2002 e la LR 19/2004, la Circolare regionale Prot. AMP/DPA/1493 del 21.01.2005.

24. Risulta necessario integrare il testo dell'art. 122 "Zone di rispetto al depuratore" con i riferimenti alla normativa di settore: Delibera del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento 04.02.1977, Allegato 4, punto 1.2.

Si evidenzia che l'area del depuratore e la relativa fascia di rispetto sono evidenziate sulle

tavole 1.b e 1.c del RUE come "Insediamenti agricoli".

25. Risulta necessario integrare il testo dell'art. 123 "Zone di rispetto agli elettrodotti" con i riferimenti alla normativa di settore: i Decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29.05.2008: "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" e "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica", la deliberazione G.R. n. 1138/2008: "Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della L.R. 31.10.2000, n. 30 recante 'Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico' ".
26. Risulta necessario integrare il testo dell'art. 124 "Zone di rispetto a pozzi e sorgenti" con i riferimenti all'art. 94 del DPR 156/2006.
27. ART. 81 – Elementi d'interesse testimoniale
Tenendo conto che nelle NTA del PSC non è disciplinata la viabilità panoramica (peraltro individuata sulla specifica cartografia), è necessario integrare il punto 3 dell'art. 81 aggiungendo il testo di cui alla lett. d. del comma 3 dell'art. 28 delle Norme del PTCP. Inoltre, si evidenzia l'opportunità di correlare la norma comunale con quanto disposto dal comma 1 dell'art. 28 della norma provinciale, esplicitando su quali tratti panoramici applicare la specifica disciplina di tutela e valorizzazione, in funzione dell'interesse paesaggistico svolto dagli stessi.
Inoltre ai sensi del comma 1 dell'art. 17 "Ambiti agricoli di valore paesaggistico" di PSC, "è compito del RUE provvedere alla delimitazione delle aree e dei cono visuali nella progettazione e realizzazione delle trasformazioni edilizia al fine di garantire la conservazione della percezione visiva". Risulta pertanto necessario integrare la cartografia di RUE con dette individuazioni e la Disciplina con specifiche disposizioni.
28. Ai sensi dell'art.30 Aree di interesse archeologico, comma 3, del PSC, il RUE "provvede a disciplinare tali zone nel rispetto della pianificazione sovraordinata"; premesso che le Tavole di RUE, in merito alla specifica tematica, non risultano conformi al PSC, in quanto individuano (vd. Tavole 2 e 3 di RUE), non correttamente "Aree d'interesse Archeologico" soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.42/2004, tipologia di beni peraltro non presenti sul territorio provinciale, risulta necessario riformulare la disciplina di cui all'art.82 "Tutele archeologiche" delle Norme di RUE, al fine di coordinarla con la cartografia che dovrà essere modificata, al fine di individuare le zone oggetto di tutela archeologica, sulla base delle disposizioni di cui all'art.22 del PTCP vigente.

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE IN RIFERIMENTO ALLA LR 20/2000 E AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI

ELABORATI COSTITUTIVI DEL RUE

29. Al fine di una migliore e più chiara comprensione degli elaborati di RUE e come già effettuato per gli altri elaborati cartografici, risulta opportuno inserire nelle singole voci di legenda della tavola 4, il riferimento allo specifico articolo delle Norme del RUE.
30. In generale, le Norme del RUE devono risultare coerenti con:
- i compiti assegnati allo strumento dalla LR 20/2000 e dal PSC;
- il PTCP 2007 vigente, approvato con atto C.P. n.69 del 02.07.2010;
- le disposizioni di specifiche leggi nazionali e regionali vigenti.
A tale proposito, si rammenta che la disciplina normativa deve tenere conto dei principi di integrazione, non duplicazione e semplificazione di cui alla LR 15/2013 ed al recente Atto di coordinamento tecnico approvato con Deliberazione G.R. n. 994/2014.
31. Si ritiene utile strutturare tutto l'articolato normativo del RUE secondo commi numerati e coordinare i vari elaborati (testuali e grafici) dei Piani comunali, utilizzando le medesime terminologie, denominazioni e diciture che contraddistinguono gli oggetti dei Piani. Ad esempio, sulle tavole 1 e 2 è rappresentato il patrimonio edilizio presente in territorio rurale, articolato in: insediamenti agricoli e insediamenti non totalmente utilizzati ai fini agricoli. L'art.

104, però, suddivide tale patrimonio in: "Insediamenti isolati di valore storico ed ambientale", "Edifici e strutture di interesse storico-testimoniale" e "Fabbricati privi di valore storico o testimoniale", che non trovano riscontro sulla cartografia.

32. Come è noto, tra le novità introdotte dalla LR 20/2000 rispetto alla previgente legge urbanistica regionale, vi è il superamento dello "zoning" di Piano (articolazione in zone omogenee), a favore di una suddivisione in ambiti del territorio comunale. Si ritiene, pertanto, necessario riorganizzare le Norme di RUE in funzione degli ambiti definiti per il territorio comunale di Vigolzone ed in coerenza con i contenuti del PSC, piuttosto che riproporre l'articolazione normativa presente nelle NTA del PRG.
33. Riferendosi alla Variante generale al PTCP, approvata con atto C.P. n. 69 del 02.07.2010, occorre utilizzare un'unica denominazione all'interno dell'articolato normativo di RUE, ad esempio PTCP 2007.
34. Occorre eliminare i riferimenti alla previgente normativa relativa a:
- lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP): DPR 447/1998, in quanto norma abrogata e sostituirla con i DPR 159/2010 e 160/2010 (ad es. all'art. 2, comma 2, all'art. 7, comma 2, ecc.);
 - la previgente Legge Urbanistica Regionale, la L.R. 47/1978;
 - l'edilizia, sostituendo i rinvii alla LR 31/2002 o al DPR 380/2001 con quelli alla LR 15/2013 (ad es. art. 7, commi 2 e 7, art. 8, ecc.);
 - il Regolamento Edilizio (R.E.) ed il PRG (ad esempio artt. 3, 116, 119, ecc.);
 - i previgenti titoli abilitativi edilizi, sostituendoli con quelli vigenti (SCIA e PDC).
35. Con riferimento agli elaborati costitutivi del RUE, elencati all'art. 1: "Contenuti ed elaborati costitutivi", comma 5, occorre:
- sostituire alle tavole 4a e 4b la "Tav. 4 Disciplina Zone A";
 - aggiungere i seguenti elaborati: Relazione, VALSAT e VALSAT - Sintesi Non Tecnica.
36. I contenuti dell'art. 2: "Salvaguardia" devono essere riportati a coerenza con le disposizioni dell'art. 12 della LR 20/2000, con particolare riferimento a quelle di cui al comma 1.
37. Occorre modificare la stesura dell'art. 43: "Piani attuativi (P.U.A.)":
- eliminando il testo seguente: "Le prescrizioni di POC possono essere modificate dal Piano Attuativo",
 - sostituendo alla lett. n) del punto 1) il testo seguente: "La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) qualora richiesta ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000",
 - sostituendo al punto "2) Approvazione" gli estremi di approvazione dei suddetti PUA riferiti alla LR 47/1978 con quelli dell'art. 35 della LR 20/2000.
38. Con riferimento alle destinazioni d'uso ammissibili di cui all'art. 77 delle Norme, si invita il Comune a verificare la possibilità, ammessa dal punto "1 - RESIDENZA" e, viceversa, dal punto "2 - ARTIGIANATO DI SERVIZIO", di insediare in posizioni contigue usi residenziali e di artigianato di servizio, al fine di evitare eventuali problematiche di tipo igienico-sanitario. In corrispondenza del punto "4 - PUBBLICI ESERCIZI", occorre eliminare la possibilità di sostituire la destinazione a pubblici esercizi con l'uso n. 4 (pubblici esercizi, appunto).
39. E' necessario inserire nell'art. 59 Risparmio energetico e lotta all'inquinamento luminoso il richiamo anche alla più recente DGR 1688/2013 "NUOVA DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2003, N. 19 RECANTE: "NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO."" e specificare che il territorio compreso nel sito di rete natura 2000 SIC/ZPS IT IT4010017 "Conoide del Nure e Bosco di Fornace Vecchia" è "zona di protezione dall'inquinamento luminoso" ove i Comuni sono tenuti all'applicazione degli indirizzi di buona amministrazione indicati all'articolo 4 della citata Direttiva.

DEFINIZIONI TECNICHE PER L'URBANISTICA E L'EDILIZIA

40. Risulta necessario che nelle Norme del RUE si utilizzino le definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato A all'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e

l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 279/2010 e ss.mm. (v. nota regionale Prot. 9885 del 15.01.2014).

41. Risulta necessario integrare gli elaborati di RUE secondo quanto prescritto dall'art. 51 della nuova legge regionale sull'edilizia, la LR 15/2013, che ha integrato l'art. 19 della LR20, prescrivendo che i Comuni si dotino di una Carta dei vincoli, nella quale "sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani sovraordinati, generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela." Tale atto è corredato da un'apposita scheda dei vincoli.

VERIFICA DEI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO IN RIFERIMENTO ALLA LR 20/2000, AD ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI E AL PTCP

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI

42. Relativamente alle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, per le quali deve essere predisposta la disciplina particolareggiata, in riferimento a specifica riserva, risulta necessario modificare la disciplina di cui all'art.81 Elementi d'interesse testimoniale, al fine di recepire le disposizioni di cui agli artt.A-9 e A-21 della L.R.20/2000 e le direttive di cui all'art.25 di PTCP, relativamente alle categorie d'intervento ammissibili e alle destinazioni d'uso compatibili.

Si evidenzia inoltre che relativamente agli edifici di interesse storico-architettonico e alle strutture insediative storiche di proprietà pubblica, il PTCP (art.25 comma 6) indirizza i Comuni a favorire, prioritariamente negli ambiti agricoli periurbani, interventi di recupero e riuso per attività e servizi di richiamo territoriale da correlare alla fruizione del territorio rurale; si consideri tale indirizzo del Piano provinciale.

43. In merito al tematismo della viabilità storica, si evidenzia la necessità di garantire il rispetto, all'interno degli artt. 80 e 81 delle Norme del RUE, delle prescrizioni di cui al comma 5 e delle direttive di cui al comma 7 dell'art. 27 delle Norme del PTCP vigente. Inoltre, in corrispondenza dell'art. 81, punto 1), occorre sostituire il rinvio all'articolo 76 con quello all'art. 80 delle Norme di RUE.

44. Per quanto concerne la viabilità panoramica, è necessario allineare la norma comunale di cui all'art. 81, punto 3) con le disposizioni dell'art. 28 delle Norme del PTCP, in particolare con le direttive di cui al comma 3. Si fa presente, in ogni caso, che la specifica individuazione cartografica operata dal Comune nei propri strumenti (PSC e RUE). Si suggerisce, infine, di predisporre uno specifico articolo che disciplini la viabilità panoramica, separandone il contenuto da quello dell'art. 81 "Elementi d'interesse testimoniale".

AMBITI URBANI CONSOLIDATI

45. Nonostante il PSC includa alcuni ambiti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato (cfr. tavole 1.a. e 1.b "Territorio comunale. Progetto"), si rileva che per gli insediamenti di seguito specificati non trova riscontro la definizione di territorio urbanizzato stabilita dall'art. A-5 della LR 20/2000: Il Palazzo, Il Follo, La Costa, Iustiano, Mansano di Sotto, Bagnolo.

46. Si richiama l'attenzione del Comune sul testo degli artt. 85 "Zone residenziali sature – B1", 86 "Zone residenziali di saturazione – B2 - B3", 88 "Insediamenti agricoli esistenti all'interno del territorio urbanizzato", 89 "Nuclei agricolo residenziali", 91 "Zone artigianali e industriali di completamento – D1", 92 "Zone industriali e artigianali esistenti sature – D2", 94 "Zone per attività produttive di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli – D4" e 95 "Edifici produttivi esterni al territorio urbanizzato", che elencano le categorie di intervento ammesse nei citati ambiti e si chiede di valutare la possibilità di integrare in tali elenchi gli interventi di manutenzione ordinaria.

AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

47. Con riferimento alla possibilità, ammessa dall'art. 92, di recuperare le "Zone industriali e artigianali esistenti sature - D2" con una funzione residenziale o ad essa integrativa, si ritiene che tale possibilità debba essere subordinata per lo meno ad una verifica di compatibilità finalizzata ad accertare che gli eventuali abitanti insediabili non siano esposti a problematiche di tipo igienico-sanitarie.

COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA

48. Con riferimento alla disciplina delle funzioni ammesse all'interno degli ambiti oggetto di RUE di cui agli artt. 77, 83, 90, si rammenta che l'insediamento di funzioni commerciali deve risultare coerente con gli indirizzi di cui al punto 4. dell'Atto C.R. n. 1253/1999.

49. All'art. 127 "Parcheggi privati", penultimo capoverso, occorre inserire il numero della legge regionale che disciplina l'attività di somministrazione di alimenti e bevande: la LR n. 14 del 26.07.2003.

50. Occorre integrare il testo dell'art. 132 "Tipologie fondamentali" articolando le medie strutture di vendita in medio-piccole e medio-grandi strutture, contraddistinte da una superficie di vendita rispettivamente compresa tra mq. 150 e 800 e tra mq. 800 e 1.500.

51. Relativamente all'art. 133 "Superficie di vendita", si evidenzia quanto segue:

- in corrispondenza dei punti 3) e 4), occorre eliminare i limiti relativi ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in quanto non pertinenti;
- alla fine del punto 3), è necessario aggiungere il seguente testo: "Ai fini e per gli effetti di quanto sopra disposto è obbligatoria la sottoscrizione di un atto di impegno d'obbligo da parte dell'operatore con cui il medesimo si impegna a non introdurre e vendere merci diverse da quelle tassativamente indicate o a comunicare preventivamente al Comune competente per territorio qualsiasi variazione intenda apportare alle merceologie commercializzate".

52. All'art. 134 "Centri commerciali", in corrispondenza di:

- i punti 3), 4) e 5) occorre sostituire i riferimenti alla DCR n. 653/2005 con quelli alla DCR n. 1253/1999;
- i punti 4) e 5), occorre eliminare i limiti relativi ai comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, in quanto non pertinenti;
- il punto 5), è necessario inserire subito dopo "non trova applicazione la disciplina dei centri commerciali" il testo seguente: "realizzati nei centri storici e nelle zone urbane storiche come individuati dagli strumenti urbanistici. Per gli"; inoltre, appare opportuno completare la parte finale del testo come segue: "dotazioni di parcheggi pertinenziali di cui all'art. 135 e di aree per il carico e scarico merci di cui all'art. 138 delle presenti Norme".

53. Per quanto riguarda l'art. 135 "Parcheggi pertinenziali", appare necessario completare il testo del punto 4) con quello seguente: ", con particolare riferimento ai punti 5.2.2 e 5.2.3 della DCR n. 1253/1999".

54. Occorre coordinare il testo degli artt. 131, 134, 136 e 137, che comprende alcune ripetizioni.

In ogni caso, per il citato art. 137, occorre:

- al punto b) stralciare il testo "e, ai soli fini della dotazione minima dei parcheggi, articolate in ulteriori classi dimensionali";
- al punto d) eliminare il testo ", alimentari e miste e non alimentari".

55. Con riferimento al contenuto dell'art. 138 "Dotazione minima di parcheggi pertinenziali", si rileva che:

- alle lettere b) e c) del punto 1, occorre inserire la dotazione di parcheggi pertinenziali riferita alle grandi strutture di vendita (esercizi con oltre mq 1.500 di superficie di vendita) alimentari e non alimentari (rispettivamente 1 posto-auto ogni mq 8 mq 16 di superficie di vendita o frazione);
- il punto 3) che disciplina i possibili casi di riduzione della dotazione di parcheggi pertinenziali deve essere conforme al punto 5.2.5 della DCR n. 1253/1999.

56. In corrispondenza dell'art. 139 "Standard urbanistici" occorre inserire il rinvio al punto 5.1

della DCR n. 1253/1999, che disciplina la dotazione ed i casi di possibile riduzione e monetizzazione dei suddetti standard urbanistici.

57. Con riferimento ai requisiti minimi di accessibilità di cui all'art. 141, si rileva che:
- il punto 2), lettera A, lett. b), la DCR n. 1253/1999 ha stabilito che per le medio-grandi strutture di vendita alimentari debba essere richiesto il requisito di cui al punto a5) o a2) del punto 5.3.2;
 - al punto 2, Lettera C, lett. b), occorre sostituire la parte finale del testo come segue: "e di accumulo di lunghezza adeguata ai flussi di traffico attesi";
 - al punto 4), subito dopo i termini "obblighi convenzionali" occorre inserire il seguente testo: ", a carico del proponente, riguardanti l'estensione dei servizi".
58. Risulta necessario predisporre una nuova stesura dei contenuti degli articoli 142 e 143, coordinandoli con quanto disposto dal PTCP vigente, con particolare riferimento agli artt. 93 e 94. Si evidenzia, infine, che sul territorio comunale di Vigolzone il PTCP non ha individuato alcun ambito idoneo all'insediamento di grandi strutture di vendita; pertanto, valuti il Comune la possibilità di stralciare le disposizioni relative a queste ultime.

TERRITORIO RURALE

59. Si chiede di effettuare le seguenti modifiche all'art. 97 "Articolazione degli ambiti del territorio rurale", comma 1:
- aggiungere all'elenco degli articoli della LR 20/2000 citati anche l'art. A-20, riferito agli ambiti agricoli periurbani;
 - sostituire il termine "tessuti" con "ambiti" o altro sostantivo riferito alla specifica porzione di territorio comunale oggetto della disposizione;
 - posticipare il testo riportato tra parentesi "(tav.1 e art.11 delle norme)" alla fine del periodo.
60. Si evidenzia al Comune l'opportunità di rivedere il testo dell'art. 99, comma 3, ultimo punto elenco, riferito alla possibilità di attuare interventi di trasformazione del suolo, di ampliamento e di nuova costruzione solamente "in ragione di specifici piani e programmi di riconversione o riammodernamento dell'attività agricola (Piani di sviluppo aziendali), o da programmi di settore o predisposti in attuazione della normativa comunitaria", disposizione che si ritiene eccessivamente vincolante per le aziende presenti in tali ambiti e che dovrebbe essere legata ad interventi di una certa rilevanza, considerando, inoltre, che non esiste più il PSA.
61. Con riferimento al testo proposto per l'art. 104, si evidenzia quanto segue:
- in corrispondenza del secondo capoverso, occorre sostituire i riferimenti alle tavole 4a e 4b del RUE con quello alla tavola 4 ed aggiornare i riferimenti agli artt. 72, 73, 74, 75 e 76 che appaiono errati;
 - in corrispondenza del terzo capoverso, concernente gli "Edifici e strutture di interesse storico-testimoniale", occorre sostituire il riferimento errato all'art. 75, relativo ai centri storici ed agli insediamenti isolati di valore storico, non ad elementi di interesse storico-testimoniale;
 - il contenuto del 6° e dell'11° capoverso sembrano conflittuali: nel primo si afferma infatti che le due categorie di edifici considerate non sono individuate sulle tavole di RUE, mentre nel secondo si afferma il contrario;
 - in corrispondenza del quintultimo capoverso, appare necessario chiarire che eventuali trasformazioni riguardanti il patrimonio edilizio esistente sul territorio rurale che implicano la modifica degli elaborati di RUE, devono essere oggetto di Variante al RUE medesimo;
 - il quintultimo capoverso stabilisce la possibilità di recuperare a fini abitativi gli edifici dismessi dall'uso rurale con originale funzione non residenziale, mediante "la conservazione delle originarie caratteristiche tipologiche degli edifici stessi". Si ritiene necessario esplicitare che tale disposizione deve essere applicata nel caso degli edifici di cui ai punti 1. e 2. del primo capoverso.

DOTAZIONI TERRITORIALI

62. Si ritiene necessario strutturare le norme di cui al Capo XIX - "Zone omogenee "F" - "G"", secondo l'articolazione stabilita dal Capo A-V dell'Allegato della LR20.

63. Occorre integrare le Norme di RUE ai sensi del comma 10 dell'art. A-26 della LR 20/2000, che ha disposto che il RUE debba contenere "la disciplina generale circa il calcolo del valore delle aree da monetizzare e circa la regolazione convenzionale della cessione e attuazione delle dotazioni territoriali al di fuori del comparto di intervento".
64. Con riferimento alle fasce di rispetto stradale evidenziate sulle tavole 2 del RUE, si evidenzia quanto segue:
- i tracciati stradali e le rispettive fasce graficizzate sono difformi rispetto a quanto evidenziato nelle tavole 1 di progetto del PSC,
- le fasce individuate si interrompono in corrispondenza di nuovi ambiti di trasformazione; occorre, pertanto, apportare le necessarie modifiche in coerenza con la normativa di settore e, in particolare, con il D.Lgs. 285/1992 ed il suo Regolamento di esecuzione, il D.P.R. 495/1992.
65. In merito alla localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti, si richiama l'attenzione del Comune sui contenuti del parere formulato dalla Regione Emilia Romagna di prot. PG/2011/254908 del 20.10.2011.
66. Occorre integrare le Norme del RUE con la disciplina degli impianti fissi di telefonia mobile, con particolare riferimento ai divieti di localizzazione di cui all'art. 9 della LR 30/2000.

VERIFICA DI COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO CON IL PTCP E CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE DI LIVELLO TERRITORIALE SUPERIORE

67. Con riferimento al terzo capoverso del comma 3 dell'art. 58 "Salvaguardia e formazione del verde" è necessario specificare che, se le previsioni urbanistiche riguardano elementi vegetazionali lineari di cui alla specifica cartografia, provinciale e comunale, queste sono tutelate e non possono essere eliminate ai sensi dell'art. 8 del PTCP.
68. Occorre integrare la norma comunale inerente al territorio rurale con quanto richiesto dall'art. 56 delle Norme del PTCP, con particolare riferimento alle direttive di cui ai commi 9 e 11.
69. Gli interventi ammissibili all'interno degli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, disciplinati dall'art. 99 delle Norme del RUE devono essere integrati in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 57 delle Norme del PTCP vigente, in particolare con le direttive di cui al comma 4. Si ritiene opportuno integrare la norma comunale con un comma inerente alla disciplina del Sub Ambito RQ, previsto in loc. Bellaria, che rinvierà alla specifica disciplina del POC.
70. La disciplina proposta all'art. 100 delle Norme del RUE deve tenere conto di quanto disposto dalle Norme del PTCP agli artt. 58, 61 e 62.
71. L'art. 103 "Ambiti agricoli periurbani" delle Norme del RUE deve essere integrato tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 59 delle Norme del PTCP vigente.
72. Occorre specificare che i simboli grafici a cui si riferisce l'art. 104 della norma comunale ("campitura in verde" e "campitura gialla") sono riportati sulle tavole 1 e 2 del RUE. Inoltre, le disposizioni comunali devono risultare coerenti con quanto disposto dal PTCP agli artt. 61 e 62 delle sue Norme.
73. La disciplina dell'art. 105 "Aree coperte da vegetazione boschiva" deve essere riorganizzata tenendo conto che: le superfici boschive vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sono visualizzate in tav.2 "Vincoli e tutele storico panoramiche" del RUE, l'assetto vegetazionale, comprensivo di aree boschive (non necessariamente coincidenti con le superfici tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004) e di elementi vegetazionali lineari, deve essere riportato in tavv. 1a-1e Vincoli e tutele ambientali ed è disciplinato ai sensi dell'art. 8 del PTCP vigente. Si evidenzia, inoltre, che l'art. 10 del PTPR è stato recepito dall'art. 8 del PTCP. E' quindi necessario adeguare la normativa e la cartografia.
74. Si evidenzia che i crinali non sono stati cartografati sulle tavole 1 del RUE, nonostante il

tematismo sia rappresentato nella relativa legenda.

75. Con riferimento ai Siti di Rete Natura 2000, si evidenzia che l'art. 110 "Aree SIC" deve richiamare la tavola che visualizza il tematismo considerando inoltre che la Regione, con DGR n. 893/2012, ha modificato i confini del sito SIC/ZPS IT4010017 "Conoide del Nure e Bosco di Fornace Vecchia". Il richiamo all'art. 17 del PTCP 2007 contenuto nel comma 2 del presente articolo (art. 110) non è pertinente con l'argomento. Inoltre è necessario aggiornare i riferimenti normativi citati considerando anche che con DGR 1419/2013 sono approvate Misure Generali di Conservazione, che sostituiscono la DGR 1224/08, e con atti di C.P. n. 63/2013 e n. 28/2014 sono stati approvati le Misure Specifiche di Conservazione e il Piano di Gestione del sito.

76. Il contenuto dell'art. 112 "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" deve essere ricordato con quello dell'art. 15 delle Norme del PTCP, con particolare riferimento ai commi 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11 e 12.

Sebbene le perimetrazioni dei vincoli e delle tutele del PTCP riportate sulle tavole 1 di RUE risultino coerenti con quelle presenti sugli elaborati cartografici di PSC (tavole 2a e 2b) ed in considerazione del fatto che i vincoli e le tutele graficizzati sulle tavole del PSC alla scala 1:10.000 sono state riproposte nel RUE mediante mera trasposizione su elaborati alla scala 1:5.000, si ritiene che il Comune non abbia effettuato gli approfondimenti delle suddette perimetrazioni come disposto dall'art. 2, comma 6 delle Norme del PTCP vigente, che ha stabilito la facoltà dei Comuni, in fase di adeguamento al Piano provinciale e senza fare Variante allo stesso, di "rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate nelle tavole di Piano per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore."

Inoltre, in merito alla relativa disciplina delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, che rinvia alle Norme del PTCP vigente, occorre rammentare al Comune che le citate norme del vigente Piano provinciale contengono anche direttive che richiedono approfondimenti che il Comune deve svolgere nell'ambito degli strumenti di propria competenza e che, nel caso specifico, sembrano assenti.

Si suggerisce di modificare la simbologia utilizzata in cartografia per le zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, in quanto molto simile, quindi confondibile con quella che contraddistingue gli ambiti agricoli periurbani.

77. La normativa (art. 114 "Zone di tutela naturalistica") in esame deve essere stralciata in quanto nel territorio del comune di Vigolzone non sono presenti Zone di tutela naturalistica di cui all'art. 18 del PTCP.

VALSAT

78. Si ritiene che le componenti/matrici ambientali considerate (capitoli B ed F) non siano rappresentative degli assetti naturale territoriale del comune di Vigolzone; occorre, infatti, integrare quelle utilizzate facendo riferimento agli aspetti illustrati all'Allegato VI, lettera f) del D.Lgs. 152/2006 o a quelle considerate nell'ambito della ValSAT del PTCP vigente (pag. 28).

79. Si chiede al Comune di rivedere le valutazioni effettuate nell'ambito dell'Analisi di coerenza esterna (obiettivi specifici PSC / azioni RUE), in quanto nella matrice predisposta non è emersa alcuna incoerenza.

80. Tenendo conto di quanto evidenziato a proposito delle matrici ambientali considerate nel processo di ValSAT, occorre rivedere ed approfondire le azioni di mitigazione riportate nella schedatura di cui al capitolo F, in quanto la definizione proposta non risulta efficace; infatti, la schedatura non approfondisce le problematiche (vulnerabilità e criticità) dell'ambiente e del territorio, di conseguenza, alle azioni derivanti da tale indagine non è consentito di svolgere il loro ruolo, ossia quello di minimizzare o eliminare gli effetti indotti dall'attuazione degli interventi di RUE.

Esse appaiono, infatti, piuttosto generiche, non costituendo l'esito di approfondimenti e dettagli relativi al contesto comunale e non potendosi qualificare, quindi, quale soluzione (in termini di mitigazione e/o compensazione) delle problematiche presenti o indotte dall'attuazione delle azioni di RUE.

81. In corrispondenza del capitolo G, devono essere completate alcune voci (Definizioni e Aggiornamento) all'interno delle schede illustrative degli indicatori.
82. Si rammenta che la LR 15/2013 ha modificato l'art.19 della LR 20/2000, disponendo che la ValSAT di ciascun piano urbanistico deve includere uno specifico capitolo denominato "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni, nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato".
83. La stesura della Sintesi non Tecnica dovrà essere modificata ed aggiornata a seguito delle variazioni ed integrazioni operate in accoglimento alle riserve formulate sul RUE e sulla relativa ValSAT.

Allegato 3 – Vigolzone, parere motivato sul RUE

Il Comune di Vigolzone, con note acquisite al Prot. prov.le n. 72435 del 20.11.2013, n. 43280 del 30.06.2014, n. 47247 del 18.07.2014, n. 46138 dell'11.07.2014 e n. n. 50268 del 04.08.2014 ha trasmesso gli elaborati relativi al RUE, comprensivi dell'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla LR 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza e il Comune medesimo.

Il Comune di Vigolzone, tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse nell'ambito della ValSAT, ha adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio con atto del Consiglio Comunale n. 43 del 24.09.2013.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e dagli artt. 5 e 33 della LR 20/2000 il RUE di Vigolzone è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale del RUE sono pervenute n. 19 osservazioni.

N.	Prot. e data	Richiedente	Località
1	n. 6769 del 05.12.2013	Carmeli Agostino	Veano
2	n. 7015 del 19.12.2013	Amianto Danilo	Cabina
3	n. 272 del 14.01.2014	Carmeli Agostino	Veano
4	n. 292 del 14.01.2014	Bernardi Michele	La Fagiola
5	n. 293 del 14.01.2014	Bernardi Michele	I Ronchi
6	n. 295 del 14.01.2014	Caragnano Ugo	La Berganzina
7	n. 298 del 14.01.2014	Rolleri Silvio	Villò
8	n. 352 del 16.01.2014	Colombi Lorella	Cabina
9	n. 372 del 17.01.2014	Civardi Giulia	Albarola
10	n. 386 del 17.01.2014	Gandi Umberto	Vigolzone
11	n. 395 del 18.01.2014	Rossi Marina	Albarola
12	n. 396 del 18.01.2014	Rebecchi Pietro	Cabina
13	n. 397 del 18.01.2014	Martelli Mario Antonio	Villò
14	n. 415 del 20.01.2014	Baronio Lorenzo	Albarola
15	n. 419 del 20.01.2014	Fulcini Roberto	Case Gatti
16	n. 431 del 20.01.2014	Opera Pia Alberoni	Veano
17	n. 433 del 20.01.2014	Società Ag. Al.Be.Ro.	Villò
18	n. 497 del 22.01.2014	Arata Gianpiero	Vigolzone
19	n. / del 27.01.2014	Ufficio Tecnico	Varie

Nella fase finale dell'iter di approvazione del RUE, il Consiglio Comunale di Vigolzone dovrà controdedurre alle riserve provinciali ed approvare il Regolamento Urbanistico Edilizio.

Il documento "VALSAT" è stato costruito sulla base dei contenuti della ValSAT del PSC e di quelli illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del RUE e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e partecipazione al percorso di approvazione del Piano, ai sensi degli artt. 5 e 34 della LR 20/2000.

La prima fase della valutazione, è stata effettuata congiuntamente alla costruzione del Regolamento Urbanistico Edilizio e a partire dalla valutazione effettuata dal Piano Strutturale Comunale (PSC) delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio comunale; essa si è conclusa con la verifica di coerenza interna al Piano.

Successivamente, la ValSAT si è concentrata sull'individuazione degli effetti indotti sull'ambiente ed il territorio dall'attuazione delle principali azioni del RUE, definendo le relative misure di mitigazione.

Relativamente alla definizione del sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, il documento di ValSAT ha confermato il sistema illustrato nell'ambito del PSC, da attuare sulla base della rilevazione di un set di indicatori utili allo scopo di controllare, aggiornare o rivedere le scelte di Piano.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del RUE, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale del RUE di Vigolzone. La metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal Comune ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte effettuate nell'ambito del Piano; in particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale del RUE stesso:

1. sintesi del quadro normativo,
2. sintesi del processo valutativo del PSC,
3. verifica di coerenza interna,
4. schede di valutazione,
5. piano di monitoraggio.

La valutazione di coerenza ha riportato esiti generalmente positivi.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente nell'ambito del processo di formazione del RUE stesso, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle Riserve da parte della Giunta Provinciale (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della LR 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo sul Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)
di Vigolzone, adottato con atto C.C. n. 43 del 24.09.2013,
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale
(ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int..**

Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Vigolzone potrà, quindi, completare il

proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 34 della LR 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT del RUE e delle azioni di mitigazione definite in riferimento alle azioni di Piano.
2. Occorre rispettare le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale del RUE.
3. Le valutazioni relative al RUE in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso, anche a seguito dell'eventuale accoglimento di osservazioni pervenute; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.
4. Si rammenta che con l'atto di approvazione del RUE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nel RUE e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



Provincia di Piacenza

**Servizio Affari generali, archivio, protocollo,
comunicazione e Urpel.
Gabinetto del Presidente del Consiglio e Segreteria del Consiglio.
Relazione di Pubblicazione**

Delibera di Giunta N. 176 del 26/09/2014

Servizio Urbanistica e attività estrattive

Proposta n. 2262/2014

Oggetto: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI VIGOLZONE, ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON ATTO N. 43 DEL 24.9.2013. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6, DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

È stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Piacenza li, 29/09/2014

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale